

Comune di VAGLIA
Città Metropolitana di Firenze

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Soggetti Passivi</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggette al tributo</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Tariffa del Tributo</i>	Pag. 6
Art. 8 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	Pag. 6
Art. 9 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 7
Art. 11 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 8
Art. 15 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 9
Art. 16	<i>Agevolazioni</i>	Pag.9
Art. 17 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 10
Art. 19 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 11
Art. 20 -	<i>Dilazioni di pagamento</i>	Pag. 12
Art. 21 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 12
Art. 22 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 12
Art. 23 -	<i>Funzionario Responsabile</i>	Pag. 13
Art. 24 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 13
Art. 25 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 14
Art. 26 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 14
Art.27 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag.14
Art.28 -	<i>Norme finali</i>	Pag.14
All. A	<i>Tab. categorie attività utenze non domestiche</i>	Pag. 15

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Vaglia dell'Imposta unica comunale, denominata IUC, istituita dall'art 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Vaglia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art.4.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti o prevalentemente nel territorio del comune. Costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti:

- per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica;
- per le utenze non domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica.

Per le unità in categoria catastale C/6 la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai pubblici servizi e dalla presenza di arredi. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica) e non arredati ad eccezione dei locali ad uso garage in categoria C/6;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori;
- soffitte, soppalchi, cantine e simili se adibite a solo deposito di materiali limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt.1,90;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati, non chiusi su 3 (tre) lati con strutture fisse;
- Aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- superfici adibite ad allevamento degli animali, superfici agricole produttive di paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, locali destinati esclusivamente alla stagionatura senza lavorazione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito o manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso e al transito dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- con riferimento alle strutture sanitarie anche veterinarie, sono esclusi dal tributo: sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, di riabilitazione e simili.
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica);

Per le casistiche elencate nel presente articolo il Contribuente è tenuto, al fine dell'esenzione dal tributo, a presentare apposita istanza utilizzando i modelli predisposti dal Comune. L'esenzione avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istanza può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, oppure tramite PEC (all'indirizzo: comune.vaglia@postacert.toscana.it) o all'indirizzo email dell'Ufficio Tributi (tributi@comune.vaglia.fi.it), allegando fotocopia del documento d'identità. L'istanza si intende consegnata:

- all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data di invio in caso di PEC o email.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	abbattimento della superficie
falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	20%
Verniciatura	80%
Galvanotecnici	90%
Fonderie	90%
Fabbri	80%
Lavorazioni del marmo e della pietra	80%
Studi dentistici o odontoiatrici	20%
Laboratori radiologici di analisi o fotografici	20%
Studi veterinari	30%
Ogni altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al primo comma del presente articolo	20%

3. l'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R 158/99.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, per procedere alla successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R 158/1999.

Art.8

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 9

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n.158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare dell'intestatario del Tributo, risultano ivi residenti (famiglie coabitanti). La situazione del numero dei componenti residenti è comunicata dall'Ufficio anagrafico comunale al 31 dicembre di ogni anno, ai fini della corretta determinazione della tariffa per l'anno successivo.
3. I soggetti, iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - anziano o disabile dimorante in casa di riposo o istituto di ricovero;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 183 giorni.
4. Per le utenze domestiche relative a civili abitazioni, accatastate in categoria A (escluso A/10), intestate a persone che non hanno stabilito ivi la residenza:
 - Fino al 31.12.2019, si assume come numero degli occupanti quello di 1 componente fino a 40 mq di superficie, 2 componenti da 41 mq a 80 mq, 3 componenti da 81 mq a 120 mq, e 4 componenti oltre 120 mq;
 - Dal 01.01.2020, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare iscritto all'Anagrafe del Comune di Residenza: per i residenti nel Comune di Vaglia, il

numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio; per i non residenti nel territorio comunale, il dato deve essere dichiarato e certificato mediante "certificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza". Qualora non pervenga alcuna certificazione viene attribuito d'ufficio il numero di 4 componenti. Qualsiasi variazione del numero dei componenti, deve essere dichiarata entro il 31.12. di ogni anno.

5. Nel caso in cui l'utenza TARI sia intestata a soggetto non residente nell'immobile, ma nell'unità immobiliare risultino delle residenze, il numero dei componenti è dato dalla somma dei residenti e dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario.
6. Per le utenze domestiche relative a civili abitazioni, accatastate in categoria A (escluso A/10) intestate a persone giuridiche, il numero dei componenti attribuito d'ufficio è pari a 4.
7. Per le utenze di immobili accatastati in categoria C2-C6-C7, non pertinenti dell'abitazione principale, la tariffa è calcolata secondo la parte fissa e variabile di 1 componente.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1, comma 647, della legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile e pertanto in sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tares.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti da regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili e nel rispetto dell'art.6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. la misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. In caso di cessazione di attività iscritta alla Camera di Commercio, qualora nei locali permanga la presenza anche di uno solo dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica), il tributo sarà calcolato secondo la parte fissa e variabile identificate per le "utenze non domestiche" categoria n°3 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" come da Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla misura camerale o da altri elementi.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 14

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Art. 15
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa relativamente alla parte variabile si applica in misura ridotta, nelle seguenti condizioni:
 - a. Utenze domestiche intestate ai fini del Tributo a soggetti iscritti all’A.I.R.E.: riduzione del 20%;
 - b. Utenze domestiche intestate ai fini del Tributo ad anziano o disabile residente ma dimorante in casa di riposo o istituto di ricovero, purché non affittate: riduzione del 30%;
 - c. Utenze domestiche relative a fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: riduzione del 20%;
 - d. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici: riduzione del 20% (vedi allegato A);
 - e. Utenze non domestiche relative a locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - f. Utenze non domestiche che avviano a recupero i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani: riduzione in base all’art. 6 del presente Regolamento.
2. La tariffa relativamente alla parte variabile e fissa si applica in misura ridotta, nelle seguenti condizioni:
 - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata da 201 a 400 mt: riduzione del 10%;
 - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata da 401 a 800 mt: riduzione del 25%;
 - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata oltre 800 mt: riduzione del 60%;

Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 60% della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla denuncia di inizio occupazione/detenzione/possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della denuncia.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a decorrere dall’anno successivo, a quello in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 16
AGEVOLAZIONI

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - a) Abitazioni non di lusso (escluso categorie A/1 A/8 A/9) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto unico produttore di reddito, si trovi all’inizio dell’anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato almeno per sei mesi nell’anno precedente: riduzione del 50%.
 - b) Abitazione non di lusso (escluso categorie A/1 A/8 A/9), sia essa in proprietà o usufrutto o locazione, adibite ad abitazione principale, occupata da singolo pensionato con reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all’anno precedente a quello della domanda: riduzione del 50%.

L’interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell’immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale.

Le agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

2. Il competente ufficio comunale può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata in base alla Deliberazione delle tariffe TARI, approvata annualmente.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) La sussistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni o riduzioni;

c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

I soggetti passivi residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e relative variazioni in quanto acquisito dall'anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base della situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) Per le utenze domestiche o da uno dei proprietari, o da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;

b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;

c) Per gli edifici multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno solare successivo alla data dell'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso. La dichiarazione può

essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, oppure tramite PEC (all'indirizzo: comune.vaglia@postacert.toscana.it) o all'indirizzo email dell'Ufficio Tributi (tributi@comune.vaglia.fi.it), allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata:

- all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data di invio in caso di PEC o email.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno solare successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- d) Eventuali riduzioni/agevolazioni;

Utenze non domestiche

- a) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso;
- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione/possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di presentazione di dichiarazione da un soggetto subentrante, essa vale anche come cessazione dell'utenza precedente.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione di dichiarazione di variazione o solo dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.

Art. 19

RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI viene effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto comprensivo del tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e

delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento dell'importo dovuto per l'anno solare deve essere effettuato in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 ottobre, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 50 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L.296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 20

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. La TARI può essere oggetto di rateizzazione nei seguenti casi:
 - a) TARI ordinaria: è concessa per specifiche e comprovate situazioni di disagio se richiesta nello stesso anno a cui si riferisce l'avviso di pagamento e deve concludersi in ogni caso entro il 31.12 dello stesso anno;
 - b) TARI dietro sollecito: è concessa fino ad un massimo di 4 rate;
 - c) Accertamento TARI: è concessa fino ad un massimo di 12 rate.
2. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi previa presentazione di istanza da parte del contribuente.
3. Le rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, partendo da quello della richiesta. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 15 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 21

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con decorrenza dalla data del versamento.

Art. 22

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 14 comma 28 D.L. 201/2011 è inferiore ad € 12,00 (di cui all'art. 25 della L. 289/2002 prevede minimo € 12);
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo;
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, è nominato con Deliberazione dell'organo esecutivo.

Art. 24

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 18 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- b) del proprio personale dipendente;
- c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo dovuto,

oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 26

RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Tributo sono trattati nel rispetto e in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 28

NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2019.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
- 2) Cinematografi teatri
- 3) Autorimesse magazzini senza vendita
- 4) Campeggi distributori impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Esposizioni autosaloni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristorante
- 9) Case di cura e di riposo
- 10) Ospedali
- 11) Uffici agenzie studi professionali
- 12) Banche
- 13) Negozi abbigliamento. librerie cartoleria ferramenta e altri beni durevoli
- 14) Edicola farmacia tabaccai plurilicenze
- 15) Negozi tessuti antiquariato cappelli ombrelli
- 16) Banchi di mercato durevoli
- 17) Attività artigianali parrucchiere ecc.
- 18) Attività art. falegname idraulico elettricista fabbro
- 19) Carrozzeria autofficina elettrauto
- 20) Attività industriali con capannoni di produzione
- 21) Attività artigianali con produzione di beni specifici
- 22) Ristoranti trattorie pizzerie ecc
- 23) Mense birrerie
- 24) Bar caffè'
- 25) Supermercato macellerie generi alimentari
- 26) Plurilicenze alimentari e miste
- 27) Ortofrutta fiori pizza a taglio pescherie
- 28) Ipermercati di generi misti
- 29) Banchi di mercato genere alimentari
- 30) Discoteche ecc